

Principali modalità di pensionamento anticipato nella normativa vigente

TIPOLOGIA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA
Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE)¹	Prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per 12 mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti ² , da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di 20 anni.	Art. 1, c. 166-178, L. 232/2016 Art. 1, c. 162, lett. a), L. 205/2017
APE sociale³	Indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti con almeno 63 anni di età che si trovino, alternativamente, in una delle condizioni normativamente previste ⁴ .	Art. 1, c. 179-186, L. 232/2016 Art. 53 D.L. 50/2017 DPCM 88/2017 Art. 1, c. 162-167, L. 205/2017

¹ Misura introdotta in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019 (nuovo termine stabilito dall'articolo 1, comma 162, lettera a), della L. 205/2017).

² Soggetti con minimo 63 anni di età e 20 anni di contributi, iscritti all'AGO, che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, con una pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE) e che non godano già di un trattamento pensionistico diretto.

³ Misura introdotta in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

⁴ Soggetti in stato di disoccupazione e che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e 30 anni di contributi; o che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e 30 anni di contributi; o che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% e 30 anni di contributi; o lavoratori dipendenti che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (indicate negli appositi Allegati) da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, e 36 anni di contributi. per quanto attiene i requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, è stata prevista una riduzione per le donne di 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. **APE sociale donna**).

Per l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, è stato assunto come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all'anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente.

<p>Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)</p>	<p>Possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio, riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'INPS.</p> <p>La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.</p>	<p>Art. 1, c. 188-192, L. 232/2016; Art. 1, c. 168-169, L. 205/2017</p>
<p>Pensione anticipata</p>	<p>L'accesso al trattamento pensionistico è consentito con un'anzianità contributiva, attualmente, di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.</p> <p>Per i trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1° gennaio 2018, la legge di bilancio 2017 ha escluso a regime la penalizzazione precedentemente prevista per i pensionamenti prima dei 62 anni di età.</p>	<p>Art. 24, c. 10, D.L. 201/2011 Art. 6, c. 2-<i>quater</i>, D.L. 216/2011 Art. 1, c. 113, L. 190/2014 Art. 1, c. 194, L. 232/2016</p>
<p>Pensione anticipata contributiva</p>	<p>Ai lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, l'accesso al trattamento pensionistico è consentito a 63 anni e 7 mesi, con almeno 20 anni di contribuzione effettiva, a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (circa 1.255 euro al mese per il 2016)</p>	<p>Art. 24, c. 11, D.L. 201/2011</p>
<p>Part time agevolato</p>	<p>Nel settore privato è possibile concordare la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato, con una riduzione dell'orario di lavoro compresa tra il 40 e il 60 per cento, per i dipendenti che maturino il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2018, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata)</p>	<p>Art. 1, c. 284, L. 208/2015</p>
<p>Opzione donna</p>	<p>Misura sperimentale (fino a tutto il 2016) che prevede la possibilità per le lavoratrici dipendenti che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2015 (anche qualora la decorrenza del trattamento così liquidato non sia possibile entro il 31 dicembre 2015), 35 anni di contributi e 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi per le lavoratrici autonome) di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale.</p> <p>La possibilità di accedere alla cd. opzione donna è stata estesa anche alle lavoratrici che non hanno</p>	<p>Art. 1, c. 9, L. 234/2004 Art. 1, c. 281, L. 208/2015 Art. 1, c. 222-223, L. 232/2016</p>

TIPOLOGIA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA
	maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti a causa degli incrementi determinati dall'adeguamento dei medesimi all'aumento della speranza di vita.	
Regime agevolato dipendenti settore privato	<p>Nel settore privato, possono accedere al trattamento pensionistico, ad importo pieno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'età di 64 anni e 7 mesi entro luglio 2017 i lavoratori con almeno 35 anni di contributi, maturati entro il 31 dicembre 2012 (purché abbiano perfezionato "quota 96" quale somma tra età anagrafica e contributiva in presenza di un'età anagrafica minima di 60 anni); - all'età di 64 anni e 7 mesi entro luglio 2017 le lavoratrici con almeno 20 anni di contributi e 60 anni di età entro il 31 dicembre 2012 	Art. 24, c. 15-bis, D.L. 201/2011
Lavori usuranti	<p>I lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (c.d. lavori usuranti), con almeno 35 anni di anzianità contributiva, ferma restando la possibilità di accedere alla pensione anticipata, possono accedere (a determinate condizioni) al pensionamento attraverso il sistema delle "quote" ("quota 97", quale somma tra età anagrafica e contributiva; dal 2013, tale requisito è soggetto all'adeguamento alla speranza di vita, che però rimane sospeso fino al 2025).</p> <p>In seguito a quanto disposto dalla legge di bilancio 2017, non vengono più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (c.d. finestre) e si è anticipato al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti richiesti (si richiede, infatti, che le attività usuranti siano state svolte per un periodo di tempo pari, alternativamente, ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni o ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva).</p>	
Lavoratori cd. precoci	<p>A decorrere dal 1° maggio 2017, in favore di alcune categorie di soggetti, è prevista una riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva (attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne) utile ai fini del pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica (tale requisito è comunque soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita, secondo il meccanismo generale).</p> <p>I beneficiari sono costituiti dai soggetti (cd. lavoratori precoci) che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di</p>	<p>Art. 1, c. 12-13, L. 335/1995; Art. 24, c. 10 e 12, D.L. 201/2011; Art. 1, c. 199-205, L. 232/2016; Art. 53 D.L. 50/2017 DPCM 87/2017 Art. 1, c. 162-164 e 166, L. 205/2017</p>

TIPOLOGIA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA
	età, si trovino in specifiche condizioni ⁵ e siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996.	
Lavoratori esposti all'amianto	<p>Ai lavoratori esposti all'amianto si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una maggiorazione dell'1,5% ai periodi di prestazione lavorativa nelle miniere e nelle cave di amianto; - una maggiorazione dell'1,5% al periodo di esposizione all'amianto, nel caso di contrazione di malattia professionale; - una maggiorazione dell'1,25% (dell'1,5% fino a tutto il 2016 per i lavoratori collocati in mobilità e con esposizione oltre 10 anni in presenza di determinate condizioni) all'intero periodo di esposizione all'amianto, purché di durata superiore a 10 anni, ai soli fini della determinazione dell'importo (e non della maturazione del diritto di accesso) delle prestazioni pensionistiche. <p>Inoltre, con almeno 30 anni di contribuzione, è riconosciuta, a determinate condizioni, una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni e, in ogni caso, non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di 60 anni, se uomini, o 55 anni, se donne. La disposizione è stata prorogata per il triennio 2016-</p>	<p>Art. 13, c. 2, 6, 7 e 8, L. 257/1992 Art. 47, c. 1, D.L. 269/2003 Art. 1, c. 115-117, L. 190/2014 Art. 10, c. 12-<i>viciesbis</i>, D.L. 192/2014 Art. 1, c. 274-279, L. 208/2015</p>

⁵ Ossia:

- stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi;
- svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni, oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento;
- svolgimento, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'ambito delle professioni indicate negli allegati alle leggi di bilancio, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo (più specificamente, oltre allo schema 6 anni su 7 viene altresì prevista la possibilità di maturare il periodo di attività secondo lo schema 7 anni su 10);
- soddisfacimento delle nozioni di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, poste dalla normativa vigente.

Per l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia ha assunto come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156) relativo all'anno di contribuzione previsto dalla normativa vigente

TIPOLOGIA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA
	2018 a favore dei lavoratori ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta.	
Isopensione	Nei casi di eccedenza di personale (con accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative), il lavoratore può ricevere, a condizione che raggiunga i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (limite elevato a 7 per il triennio 2018-2020), una prestazione (a carico del datore di lavoro) di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti.	Art. 4, c. 1, L. 92/2012 Art. 1, c. 160, L. 205/2017
Lavoratori su turni	Nell'ambito dei requisiti per il trattamento pensionistico per i dipendenti che svolgano lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui inferiore a 78 ed impiegati - sulla base di accordi collettivi già sottoscritti al 31 dicembre 2016 - in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore, che ai fini del conseguimento dei requisiti per il pensionamento dei lavoratori impegnati in lavori usuranti (di cui al D.Lgs. 67/2011), i giorni lavorativi effettivamente svolti sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5.	Art. 1, c. 170, L. 205/2017
Fondi di solidarietà	Nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa i fondi di solidarietà bilaterali possono prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni (7 anni limitatamente a biennio 2016-17);	Art. 26, c. 9, lett. b), D.Lgs. 148/2015; Art. 12, c. 1, D.L. 59/2016
Contratti solidarietà espansivi (cd. staffetta generazionale)	Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati contratti di solidarietà espansivi, che abbiano una età inferiore (di non più di 24 mesi) a quella prevista per la pensione di vecchiaia e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, a determinate condizioni, il trattamento di pensione nel caso in cui abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto di solidarietà.	Art. 41, c. 5-6, D.Lgs. 148/2015